

Publicato il 15/12/2017

N. 02912/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02138/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2015, proposto da:

Diego Fancello, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Cappello, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano, 6;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Avvocato - Sessione 2014/15 c/o Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte D'Appello di Catania, III^ Sottocommissione c/o Corte D'Appello di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del verbale n° 2 del 29-1-2015 della III^ Sottocommissione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la quale si è espresso il giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale Esami Avvocato - Sessione 2014/15 c/o Ministero della Giustizia, della Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte D'Appello di Catania, e della III[^] Sottocommissione c/o Corte D'Appello di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente Fanello Diego ha proposto il ricorso in epigrafe per chiedere l'annullamento degli atti attraverso i quali la Commissione d'esami istituita presso la Corte d'appello di Reggio Calabria ha corretto i propri elaborati scritti redatti nel corso dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d'appello di Catania, giudicandoli insufficienti;

Considerato che in relazione agli impugnati atti sono stati sollevati i seguenti vizi: 1.- insufficienza della motivazione per mancanza di segni di correzione; 2.- omessa espressione del voto in numeri e lettere, come prescritto dalla Commissione centrale.

Rilevato che l'amministrazione intimata si costituita in giudizio con memoria per contestare la fondatezza delle doglianze;

Considerato che con ordinanza n. 1004/2015 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, in ragione della dedotta insufficienza del voto numerico espresso nella valutazione degli scritti, ed ha disposto che la Commissione, in diversa composizione, procedesse ad una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti;

Considerato che, con memoria depositata il 23.10.2017, il ricorrente ha precisato di essere stato ammesso – dopo la ricorrezione degli scritti – all'esame orale, e di averlo superato, tanto da essersi poi iscritto all'Albo degli

avvocati di Siracusa, chiedendo in conclusione una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse processuale; Ritenuto che la circostanza da ultimo rappresentata consente di dichiarare improcedibile ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c, del c.p.a. il ricorso in epigrafe, non sussistendo in capo al ricorrente alcun residuo interesse all'annullamento degli atti attraverso i quali è stato espresso il giudizio negativo sulle prove scritte;

Considerato, in particolare, che nella fattispecie in esame trova applicazione l'articolo 4, co. 2 bis, del D.L. 115/2005 - come introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005 - laddove stabilisce che *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*;

Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO